



Tribunale di Piacenza Sezione Fallimentare

Il Tribunale Fallimentare fornisce ai curatori le seguenti direttive in merito ai presupposti e alle modalità di chiusura delle Procedure Fallimentari in pendenza di giudizi ex art. 118, comma 2, L.F.

Ritiene il Tribunale che la locuzione "giudizi" di cui alla citata disposizione debba essere correttamente riferita a qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento;

1. Tipologia di giudizi/procedimenti in pendenza dei quali può disporsi la chiusura del fallimento.

- 1) **Tutte le controversie "attive"** instaurate dal Curatore o dallo stesso proseguite dopo il fallimento, ovverosia quelle da cui il Fallimento è destinato ad incassare somme di denaro, tra le quali possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo, le azioni di recupero di crediti, le azioni risarcitorie, le azioni revocatorie di pagamenti, le azioni revocatorie relative a beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (in cui la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass n. 15123/14);
- 2) Le **insinuazioni al passivo** (incluse le opposizioni allo stato passivo) in altri fallimenti e i **crediti ammessi** in Procedure di Concordato Preventivo;
- 3) Le **procedure esecutive immobiliari** nelle quali il Curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 L.F. e/o che siano proseguite in quanto vi è un creditore fondiario, trattandosi di procedimenti dai quali si attende un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare;
- 4) **Giudizi penali** nei quali il fallimento è costituito quale parte civile nel processo penale eventualmente instaurato nei confronti del fallito (presuppone che ci sia già stata formale costituzione di parte civile).
- 5) **Crediti IVA** o altri crediti di imposta (qualora non sia possibile una pronta e/o soddisfacente cessione a società terze), trattandosi comunque di procedure

amministrative da cui il fallimento è destinato ad incassare una somma già liquida, senza necessità di ulteriore attività liquidatoria.

2. Gli adempimenti propedeutici alla chiusura "anticipata" del fallimento

Il Tribunale dispone che i Curatori, qualora non vi sia ulteriore attività liquidatoria da compiere diversa dai procedimenti sopra descritti, **procedano in ogni caso alla chiusura con pendenza di giudizio in tutte le procedure la cui durata sia superiore ai 6 anni**, onde evitare allo Stato di incorrere in responsabilità per violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Al fine di addivenire alla ordinata chiusura del fallimento, il Curatore dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

- 1) il Curatore relazionerà al Giudice Delegato sullo stato della procedura, sui riparti già eventualmente eseguiti e sulla pendenza di giudizi secondo i criteri sopra dettati al fine di ottenere il nulla osta alla chiusura del fallimento. Tale relazione, da intitolarsi "**Relazione sulle possibilità di chiusura anticipata del fallimento in base all'art. 118, secondo comma, L.F.**", dovrà indicare: il petitum (specificando l'ammontare in caso di somme di danaro), la causa petendi; lo stato e il grado di ogni giudizio; - una stima previsionale delle spese (anche in caso di soccombenza) sino alla conclusione di ogni giudizio; le somme incassate dalla curatela per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. Alla relazione dovrà essere allegata una breve nota del difensore della curatela sui presumibili tempi di definizione e sul probabile/possibile esito della causa.

Nella stima di accantonamento dovrà essere indicato se il Curatore ritiene necessario accantonare una somma anche per eventuali procedure esecutive, che potrebbero essere necessarie per incamerare attivo una volta conclusosi il giudizio pendente.

Tale Relazione potrà anche essere contenuta nella Relazione Periodica ex art. 33 L.F., purché ad essa sia dedicato un paragrafo ad hoc in sede di conclusioni.

- 2) Ottenuto il **nulla osta da parte del GD** alla chiusura, il Curatore dovrà quantificare le somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati. Tali onorari andranno calcolati in via prudenziale, previo accordo con il singolo legale che tenga conto anche dei possibili esiti

del giudizio, e fatta salva ovviamente ogni decisione che verrà adottata dal Giudice delegato in sede di liquidazione dei compensi.

- 3) Il Curatore provvederà quindi al **deposito del conto della gestione** nel quale si darà rilievo al fatto che la procedura viene chiusa nonostante le pendenze processuali, con spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto e del fatto che l'acquisizione di sopravvenienze attive dai giudizi pendenti darà luogo a un riparto supplementare senza riapertura del fallimento. Nel rendiconto verranno analiticamente indicati gli accantonamenti necessari.
- 4) Approvato il rendiconto e liquidato il suo compenso a norma dell'art. 117 L.F., il Curatore depositerà il progetto di ripartizione ai sensi degli art. 110 e ss. L.F. per l'approvazione da parte dei creditori;
- 5) Al momento della presentazione **dell'istanza di chiusura**, il Curatore richiamerà le argomentazioni del rendiconto finale ed elencherà in modo analitico i giudizi ancora pendenti e gli accantonamenti disposti.

4. Il Decreto di chiusura

Al momento dell'emissione del decreto di chiusura, il Tribunale:

a) **Stabilirà le modalità** di riparto tra i creditori delle eventuali sopravvenienze di attivo secondo i criteri e con l'osservanza delle forme prescritte dagli artt. 110 e ss. L.F.;

b) prevedrà il diritto del Curatore a ricevere un'integrazione del compenso finale già liquidato in suo favore. La misura di tale compenso integrativo sarà pari alle somme spettanti sulla base del D.M. 30/2012 calcolando l'intero attivo ricavato e l'intero passivo accertato, detrato il compenso finale già percepito. Il Curatore presenterà al Giudice delegato apposita istanza per l'autorizzazione al pagamento, verificata l'osservanza del criterio sopra indicato;

c) autorizzerà il Curatore, sino al definitivo riparto di tutte le sopravvenienze eventualmente scaturite dai giudizi pendenti, a:

- mantenere aperta la partita IVA della procedura al fine sia di consentire il regolare adempimento degli oneri fiscali che derivano da possibili riparti futuri sia di non perdere eventuali crediti IVA;

- non chiudere il conto corrente o il libretto di deposito intestato al fallimento; non cancellare la società dal registro delle imprese;

- mantenere attiva la PEC della procedura per tutte le comunicazioni di legge ai creditori che continueranno ad essere eseguite ai sensi dell'art. 31 bis L.F.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito internet del Tribunale di Piacenza e per la trasmissione all'Ordine degli Avvocati di Piacenza e all'Ordine dei Commercialisti di Piacenza.

Piacenza, 13/01/2020

Il Presidente del Collegio

Dott. Stefano Brusati

I Giudici Delegati

Dott. Antonino Fazio

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Depositato in cancelleria

oggi, 13 GEN. 2020

IL CANCELLIERE
(Maria Rosa GATTI)